



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 767
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 17 luglio 2017

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 17 luglio 2017

Plenaria**776^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 13 luglio.

Il presidente TONINI comunica che sono pervenuti gli emendamenti dei relatori e del Governo 2.2000, 7.2000, 9.0.1000, 11.0.2000, 13.1000, 13.0.1000, 13.0.2000, 14.1000, 15.0.1000, 15.0.2000, 16.0.1000, 16.0.1100, 16.2000 e subemendamenti agli stessi riferiti, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati e pubblicati in allegato, l'emendamento 16.0.35 (testo 2) e l'ordine del giorno G/2860/62/5.

Procede quindi ad illustrare i criteri utilizzati per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti: in primo luogo ha ritenuto di considerare inammissibili tutti gli emendamenti che non abbiano un riferimento almeno prevalente alle Regioni del Mezzogiorno o che interessino in via prioritaria queste regioni. Ha ritenuto invece di mantenere tutti gli emendamenti riferiti ai finanziamenti delle Province e delle Città metropolitane non solo perché la questione riguarda anche le Regioni meridionali ma perché si tratta di problemi di bilancio rilevanti di questi enti. Analo-

gamente ha ritenuto di mantenere gli emendamenti riferiti ai territori colpiti dai vari eventi sismici o calamitosi. Tra gli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo, si riserva infine un giudizio di ammissibilità sull'emendamento 15.0.2000, su cui ha avuto una interlocuzione con il Presidente del Senato, e che definirà nelle prossime ore.

Alla luce di quanto illustrato dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.10, 3.0.11, 4.0.8, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 6.0.1, 6.0.14, 6.0.15, 8.0.4, 8.0.5 (solo testo 1), 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.22, 9.0.23, 9.0.25, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.22, 10.0.27, 11.0.9, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 12.31, 12.32, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.0.29, 15.0.31, 15.0.32, 15.0.34, 15.0.35, 15.0.37, 15.0.41, 15.0.43, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.31, 16.0.32, 16.0.36, 16.0.48, 16.0.51, 16.0.54, 16.0.55, 16.0.61, 16.0.62, 16.0.63, 16.0.64, 16.0.67, 16.0.68, 16.0.69, 16.0.70, 16.0.71 e 16.0.72.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che sia rivalutata l'ammissibilità dell'emendamento 6.0.14, in materia di infrastrutture, che presenta un particolare interesse per l'economia meridionale, dal momento che può consentire il completamento di opere pubbliche rilevanti.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) concorda con la richiesta del senatore Fravezzi, confermando l'importanza strategica delle nuove infrastrutture per il tessuto economico del Sud.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede di riconsiderare la valutazione di inammissibilità degli emendamenti 9.0.9 e 9.0.25.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) invita ad un supplemento di istruttoria sulle proposte 6.0.1 e 16.0.9, ai fini di una loro eventuale riammissione.

Il PRESIDENTE si riserva un approfondimento delle segnalazioni effettuate.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara di non comprendere le ragioni del giudizio di inammissibilità dell'emendamento 2.0.1.

Il PRESIDENTE chiarisce che la valutazione è stata espressa in relazione al carattere nazionale del Piano per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Il ministro DE VINCENTI conferma che si tratta di un intervento distribuito su tutto il territorio nazionale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) interviene in senso critico rispetto alle dichiarazioni di ammissibilità comunicate dal Presidente, evidenziando come il testo del decreto sia di per sé connotato da interventi molto diversi tra di loro.

Il PRESIDENTE fa notare che le argomentazioni esposte dal senatore Giovanni Mauro non possono essere oggetto di valutazione del Presidente della Commissione che ha un potere, peraltro non definitivo, di valutare soltanto l'ammissibilità degli emendamenti non anche il testo del decreto-legge. Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.19, 1.20 (previa riformulazione), 1.25 (previa riformulazione), 1.43, 1.58, 1.60 (previa riformulazione), 1.90 e 1.94.

Propone poi l'accantonamento per ulteriori approfondimenti degli emendamenti 1.54 e 1.0.1. esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo in questione.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede un supplemento di valutazione ai relatori sulla proposta 1.79, di cui propone l'accantonamento che il PRESIDENTE dispone.

Previo verifica del numero legale, viene posto ai voti, e respinto l'emendamento 1.1.

Con successive e separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 1.2 a 1.18.

Viene indi messo in votazione l'emendamento 1.19, che risulta accolto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 1.20, pubblicata in allegato, alla quale è subordinato il parere favorevole.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la nuova formulazione.

L'emendamento 1.20 (testo 2) è quindi messo ai voti e risulta accolto.

Con successive e separate votazioni sono respinte le proposte 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.25 (pubblicata in allegato), identico agli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.

I primi firmatari dei quattro emendamenti accolgono la riformulazione della relatrice.

Gli emendamenti 1.25 (testo 2), 1.26 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.28 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Sono poste, quindi, separatamente ai voti le proposte 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, che sono respinte.

Posta ai voti è altresì respinta la proposta 1.38, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), il quale stigmatizza il parere negativo dei relatori e del Governo su un testo che intendeva dare sostanza alla platea dei beneficiari in una misura che, diversamente, rischia di rivelarsi inefficace.

Sono in seguito posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.41. Previa dichiarazione di voto del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), che sottolinea l'insufficienza del contributo di 40 mila euro per l'avvio di un'attività imprenditoriale di una qualche consistenza, posto ai voti, l'emendamento 1.42 è respinto.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.43, pubblicata in allegato, chiarendo che essa affronta la questione di un aumento del *plafond* finanziabile per l'avvio di nuove imprese. Ritene quindi che il testo proposto riassume anche le iniziative dei successivi emendamenti di segno analogo.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiarisce che non tutte le proposte sul punto possono ritenersi assorbite, dal momento che la riformulazione dei relatori si presenta modesta rispetto alle estensioni della misura contenute in altri emendamenti.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

L'emendamento 1.43 (testo 2) è così posto ai voti ed approvato.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 1.44.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.45, 1.46, 1.47 (testo 2), 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53.

Il PRESIDENTE, facendo seguito alla richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 1.54 e 1.55.

Sono quindi posti in votazione e separatamente respinti gli emendamenti 1.56 e 1.57 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.58 è approvato dalla Commissione, con l'assorbimento della successiva proposta 1.59.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra quindi una proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.60, pubblicata in allegato, con la quale si vuole includere il settore della pesca e dell'acquacoltura, con i relativi riferimenti normativi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se il settore del turismo sia sempre compreso.

Il ministro DE VINCENTI conferma che tutte le attività di servizio al turismo rientrano nell'agevolazione.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) accetta la riformulazione proposta.

Svolgono dichiarazioni di voto favorevoli il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e le senatrici MANGILI (*M5S*), COMAROLI (*LN-Aut*) e BELLOT (*Misto-Fare!*). Dichiarano la propria astensione il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

L'emendamento 1.60 (testo 2) è quindi approvato.

Sono pertanto assorbiti i successivi emendamenti 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede un chiarimento sulle ragioni del parere contrario sul proprio emendamento 1.66.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) conferma che si è voluto evitare un eccessivo ampliamento della misura quale quello proposto dall'emendamento.

L'emendamento 1.66, posto ai voti, è respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive e contestualmente ritira la proposta 1.67.

Sono successivamente poste separatamente ai voti e respinte le proposte 1.68 e 1.69, 1.70 e 1.71 (sulla quale è resa favorevole dichiarazione

di voto del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), che sottolinea la necessità di un sostegno per la categoria dei giovani professionisti) nonché 1.72.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 1.73.

Sono poi posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.74 e 1.75, e quindi, separatamente votate e respinte, le proposte 1.76, 1.77 e 1.78.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.80 e 1.81.

Analogamente è respinto l'emendamento 1.82. Posti ai voti sono poi respinti gli identici emendamenti 1.83 e 1.84, nonché gli identici 1.85 e 1.86.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.87, 1.88 e 1.89.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 1.90.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.91, 1.92 e 1.93.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.94, pubblicata in allegato, che è accettata dalla senatrice MANGILI (*M5S*).

L'emendamento 1.94 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

La proposta 1.95, posta ai voti, risulta respinta, mentre l'emendamento 1.0.1 è accantonato.

Vengono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa indi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ricorda che è stata presentata la proposta 2.2000 dei relatori e che sono pervenuti dei subemendamenti, sui quali si riserva di esprimere un parere.

L'avviso su tutti gli altri emendamenti è contrario. Propone invece di accantonare l'emendamento 2.0.13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice ZANONI (*PD*) chiede le ragioni del parere contrario sulla proposta 2.28.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) evidenzia che l'emendamento non rientra tra quelli considerati dai relatori in quanto non indicati dai Gruppi all'attenzione dei medesimi.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede che siano illustrate le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'emendamento 2.2000.

Il ministro DE VINCENTI sottolinea che si è ritenuto più coerente meglio precisare il testo originario del decreto-legge sul carattere mutualistico delle società partecipate dai consorzi.

Sulla questione sottolineata dal Ministro si apre dunque un dibattito.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) evidenzia i rischi di una procedura di infrazione che porti alla messa in discussione dell'intero impianto normativo in favore della cooperazione come era stato sottolineato, correttamente, anche nelle audizioni preliminari all'esame del decreto-legge.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) pone in evidenza la circostanza che le organizzazioni di settore si sono pronunciate in senso fortemente critico rispetto alla misura, diversamente da quanto dichiarato dal Ministro. Ritene piuttosto che l'intervento sia solamente un favore agli interessi dell'associazione Coldiretti e a Federconsorzi, a detrimento del bilancio dello Stato. Considera peraltro la norma in contrasto con i precetti costituzionali. Con l'occasione dichiara di sottoscrivere il subemendamento 2.2000/3.

Il senatore RUTA (*PD*) si pronuncia criticamente circa la coerenza ordinamentale dell'emendamento 2.2000 ed evidenzia come il proprio subemendamento 2.2000/2 possa costituire una correzione assai opportuna del testo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) si dichiara a sua volta d'accordo con il senatore Ruta, ritenendo che la norma sui consorzi proietti un'ombra negativa sull'intero decreto. Invita pertanto il Governo a un ripensamento che porti alla soppressione dell'intero comma in discussione come proposto da numerosi emendamenti presentati da tutti i Gruppi.

Anche la senatrice BULGARELLI (*M5S*) invita a soprassedere sull'emendamento 2.2000 e, invece, ad approvare tutti gli emendamenti che chiedono la soppressione dell'intero comma 3. A sostegno delle proprie richieste evidenzia i profili di scoperta finanziaria della norma, anche in relazione alla probabile procedura di infrazione in sede europea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiara d'accordo con gli interventi precedenti, aggiungendo che una norma, così estranea alle finalità del movimento cooperativo, risulta in definitiva pregiudizievole per coloro che operino nel settore in modo trasparente e con effettive finalità mutualistiche.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come la norma intervenga sul precedente impianto normativo del 1999 e ritiene impossibile, allo stato, apprezzare gli effetti complessivi della modifica. Invita pertanto ad un accantonamento della questione e ad un ripensamento da parte del Governo e dei relatori.

Il PRESIDENTE considera senz'altro possibile un accantonamento della tematica, pur precisando che i testi degli emendamenti sono a disposizione dei senatori da diversi giorni e non si può quindi affermare che vengano prese deliberazioni senza poter apprezzare il contesto normativo vigente.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene che nulla osti ad un breve accantonamento della tematica.

Il rappresentante del GOVERNO conviene.

Il PRESIDENTE dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti da 2.14 a 2.25, unitamente alla proposta 2.2000 ed ai relativi subemendamenti.

La senatrice SAGGESE (*PD*) ritira la proposta 2.3.

Sono in seguito separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 e 2.13 e gli identici 2.10 e 2.11.

Analogamente, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.26, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37 e, congiuntamente, le identiche proposte 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31. Gli emendamenti aggiuntivi da 2.0.2 a 2.0.12 posti separatamente in votazione risultano respinti.

L'emendamento 2.0.13 è accantonato.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.4 a condizione che sia riformulato. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 3.7 e 3.12, a condizione che sia accolto dai presentatori un testo riformulato che ne opera una sintesi. Esprime inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 3.18, 3.29, 3.37 (a condizione dell'accettazione di una proposta di riformulazione), 3.64 e gli identici 3.65, 3.66, 3.67 e 3.68, nonché sull'emendamento 3.78 (a condizione dell'accettazione di una proposta di riformulazione). Invita a un accanto-

namento delle proposte 3.80 e 3.81, e degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, sui quali i relatori devono operare necessari approfondimenti.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 posti separatamente ai voti risultano respinti.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 3.4, pubblicata in allegato.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) accetta la proposta della relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2) risulta approvato.

Sono quindi separatamente posti ai voti gli emendamenti 3.5 e 3.6 che risultano respinti.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra quindi l'annunciata riformulazione unitaria degli emendamenti 3.7 e 3.12, pubblicata in allegato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime la propria contrarietà sulla proposta riformulata, evidenziando come essa costituisca una forma di indebita ingerenza nella proprietà privata, con la quale, peraltro, l'ente pubblico agisce nell'inedita veste dell'intermediario senza poteri, anziché valersi degli strumenti apprestati dall'ordinamento civile. Dichiaro poi di ritirare il proprio emendamento 3.9.

L'emendamento 3.7-3.12 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Sono dichiarati pertanto assorbiti gli emendamenti 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.15.

Gli emendamenti 3.16 e 3.17 sono separatamente posti ai voti e risultano respinti.

Le identiche proposte 3.18 e 3.19, previa dichiarazione di voto contrario del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), sono accolte dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 3.20, per ulteriori approfondimenti.

Sono successivamente poste separatamente in votazione le proposte 3.21, 3.26, 3.27 e 3.28, che risultano respinte. Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 sono respinti.

L'emendamento 3.29, posto ai voti, risulta approvato.

Con separate successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34.

Su richiesta del senatore SANTINI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.35.

L'emendamento 3.36, posto ai voti, risulta respinto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 3.37, pubblicata in allegato, con la quale si sopprimono tutte le lettere ad eccezione della *e*).

L'emendamento 3.37 (testo 2) è così posto ai voti e approvato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere contrario agli emendamenti 3.45 e 3.50, cui dà riscontro il relatore TOMASELLI.

Con separate e successive votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti da 3.38 a 3.60.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 3.61, che contestualmente ritira e trasforma nell'ordine del giorno G/2860/61/5, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.62 e 3.63 sono posti separatamente ai voti e risultano respinti.

Gli identici emendamenti 3.64, 3.65, 3.66, 3.67 e 3.68, posti congiuntamente ai voti risultano approvati.

Sono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti da 3.69 a 3.77, tutti respinti dalla Commissione.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 3.78, pubblicata in allegato che, posta ai voti, risulta approvata.

L'emendamento 3.79 è quindi messo in votazione e respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.80 e 3.81.

Gli emendamenti 3.82 e 3.83 posti separatamente ai voti risultano respinti.

Il PRESIDENTE dispone infine l'accantonamento degli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.13 come richiesto dai relatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE in relazione alla necessità, espressa dai relatori, di disporre di tempo congruo per la valutazione degli emendamenti, comunica che la seduta già convocata per domani, 18 luglio, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

**ORDINI DEL GIORNO
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

(al testo del decreto-legge)

G/2860/61/5

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premesso che:

l'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, individua una procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni;

l'introduzione della cedolare secca da applicare agli immobili di qualsiasi categoria catastale darebbe certamente un forte impulso al mercato, contribuendo ad incrementare l'offerta degli immobili da concedere in locazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale e per qualsiasi destinazione d'uso, sia dovuta nella forma della cedolare secca.

G/2860/62/5

D'ALÌ, MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES;

in particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale e per qualsiasi destinazione d'uso in area ZES, siano soggetti a imposta nella forma della cedolare secca.

1.20 (testo 2)

SANTINI, LAI

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «non risultino già» aggiungere le seguenti: «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o».

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis: Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, pena decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.».

1.25 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma

2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.26 (testo 2)

GUALDANI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1.27 (testo 2)

GUALDANI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.28 (testo 2)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLO, LO MORO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.43 (testo 2)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLO, LO MORO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro», con le seguenti: «50 mila euro».**Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «40 mila euro», con le seguenti: «50 mila euro».***1.60 (testo 2)**

GRANAIOLO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, LO MORO

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici.».**Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «Regolamento UE n. 1407/2013», aggiungere le seguenti: «e del Regolamento UE n. 717/2014.».*

1.94 (testo 2)

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Sul sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza minima annuale.».

2.2000/1

RICCHIUTI, FORNARO, GATTI, GUERRA

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi.», con le seguenti: «non possono avere natura mutualistica».

2.2000/2

RUTA

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi», con le seguenti: «non hanno natura mutualistica».

2.2000/3

COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 2.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione del carattere di mutualità per le società che perseguono lo scopo di lucro costituite sotto qualsiasi forma giuridica di società di persone o di capitali.».

2.2000

I RELATORI

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei

consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi».

3.4 (testo 2)

GATTI, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

Al comma 7, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate, di cui al comma 2, lettera c). ».

3.7-3.12 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI, GUALDANI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni o sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni. ».

3.37 (testo 2)

GUALDANI

Al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la mancata presentazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previste dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.».

3.78 (testo 2)

GUALDANI

Al comma 16, dopo la parola: «trasmettono» inserire la seguente: «,entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,».

7.2000/1

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento 7.2000, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Gli interventi e il programma delle attività sono monitorati e rendicontati per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei relativi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato».

7.2000/2

MANDELLI

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 1-bis), inserire il seguente:

«1-ter. Il Contratto prevede, in particolare:

a) un cronoprogramma delle opere e degli interventi da realizzare, nel quale il soggetto attuatore stabilisce quelli necessari ed urgenti e che ritiene essere in grado di determinare positivi effetti moltiplicatori per l'intero territorio regionale, anche con riferimento alle infrastrutture ai trasporti e all'accoglienza;

b) l'affidamento al soggetto attuatore la realizzazione di un portale telematico multilingue volto a valorizzare: "Città di Matera, Capitale Europea della cultura 2019";

c) la possibilità che il soggetto attuatore possa istituire un Tavolo tecnico con soggetti privati, anche con sede legale non in Italia, che dimostrano interesse nell'evento "Città di Matera, Capitale Europea della cultura 2019" e siano favorevoli ad investire in opere ed infrastrutture nel suo territorio».

7.2000/3

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 1-bis), aggiungere il seguente:

«1-ter. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA provvede altresì a pubblicare su una apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale il dettaglio relativo alle risorse provenienti da donatori privati».

7.2000/4

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 1-bis), aggiungere il seguente:

«1-ter. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA provvede altresì a pubblicare su una apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale il dettaglio relativo ai progetti e agli interventi e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

7.2000

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.-Invitalia. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base del programma delle attività. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.1000/1

LAI

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso art. 9-bis, al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente: «i) all'articolo 263, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

»1-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le

violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”».

9.0.1000/2

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.».

9.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente", sono inserite le seguenti: "favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd*), sono aggiunte le seguenti:

”*dd-bis*) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornito per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

d-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”;

c) all’articolo 219, comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

”*d-bis*) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE”;

d) all’articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

”3-*bis*. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i proprio elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE»;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

''Art. 220-bis.

(Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica)

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva'';

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*'';

g) dopo l'articolo 226, sono inseriti i seguenti:

''Art. 226-bis.

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica)

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, con imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello *standard* di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero secondo le seguenti modalità:

a) al 10 gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 10 gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 10 gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui i commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo *standard* internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite.'';

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

''4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.''.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.».

11.0.2000/1

MONTEVECCHI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 11.0.2000, all'articolo 11-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «10 novembre 2017», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

11.0.2000 (testo corretto)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici)

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

al quarto periodo:

1) *dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,";*

2) *le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";*

3) *dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti: " entro il 10 novembre 2017";*

4) *le parole: "nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" sono soppresse;*

b) al settimo periodo:

1) *dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili,";*

2) *le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori oggetto dei definanziamenti"*;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori".

2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161." ».

13.1000/1

LAI

All'emendamento 13.1000, al capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «per essere destinate».

13.1000/2

LAI

All'emendamento 13.1000, al capoverso «1-ter», sostituire le parole: «si interpreta» con le seguenti: «si attua», le parole: «necessario tenuto conto» con le seguenti: «eccedenti gli» e le parole: «l'importo residuo» con le seguenti: «la restante parte».

13.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilità

speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate'' sono aggiunte le seguenti: '', mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20'' e dopo le parole: ''interventi per il risanamento e la bonifica ambientale'' sono aggiunte le seguenti: ''dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria'' e prima dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.''.

1-ter. L'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si interpreta nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate alla attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto necessario tenuto conto degli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per l'importo residuo, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del Gruppo Ilva in Amministrazione Straordinaria».

13.0.2000 (già 13.2000)

I RELATORI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impegnano amianto)

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020''.

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020''.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014».

13.0.1000/1

CIOFFI

All'emendamento 13. 0.1000, all'articolo 13-bis ivi richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, futures e swap di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

13.0.1000/2

LAI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo, le parole: "e alla consegna dei suddetti titoli," sono sostituite dalle seguenti: "ed al versamento del predetto importo"».

13.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni"».

14.1000/1

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 14.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «18 milioni» con le seguenti: «24 milioni»;*

c) *la lettera c), è sostituita dalla seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 96 milioni di euro per l'anno 2020, in 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 24 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;*

d) *alla lettera d), le parole da: «quanto a 38 milioni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2019, a 102 milioni di euro per l'anno 2020, a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024»;*

e) *alla lettera e), sostituire le parole: «a 18 milioni» con le seguenti: «a 24 milioni».*

14.1000

IL GOVERNO

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 luglio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018»;*

b) *al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «18 milioni»;*

c) *il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: «3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021, al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede»;*

d) *al comma 3, lettera b) le parole: «quando a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quando a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;*

e) *al comma 3, lettera d) le parole: «a 6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 18 milioni».*

15.0.1000/1

SCIBONA

All'emendamento 15.0.1000, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «è attribuito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è attribuito e ripartito equamente, per l'anno 2017, tra le città metropolitane di Milano e di Torino».

15.0.1000/2

ORELLANA

All'emendamento 15.0.1000, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «168.684.217 euro»;*

b) *le parole: «72 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «140.684.217 euro».*

Conseguentemente:

a) *al comma 3, le parole «100 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «168.684.217 euro»;*

b) *dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis). quanto a euro 68.684.217 per il 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307».

15.0.1000/3

MORONESE, BULGARELLI, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI

All'emendamento 15.0.1000, all'articolo 15-bis ivi richiamato, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «criteri e importi da definire» aggiungere le seguenti: «, favorendo prioritariamente le province e le città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge,».

15.0.1000/4

SANTINI

All'emendamento 15.0.1000, al comma 2, dopo secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun Presidente di Provincia attesta, entro il 4 settembre 2017 all'Associazione, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., – equilibri di bilancio – con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dal Presidente della Provincia stessa ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve

emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti».

15.0.1000/5

MORONESE, BULGARELLI, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI

All'emendamento 15.0.1000, all'articolo 15-bis ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al presente comma sono destinate alle province e alle città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto finanziario, alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.0.1000/6

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: ''1-*quinqies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni; utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi''».

15.0.1000/7

DEL BARBA

All'emendamento 15.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

15.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo Province e Città Metropolitane)

1. In considerazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta di ANCI e UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 10 giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette somme restano acquisite all'erario.

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità nelle regioni del Mezzogiorno a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, in particolar modo nelle regioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i nuovi magistrati da immettere nei ruoli della Corte dei conti, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati prioritariamente agli uffici regionali della Corte medesima e comunque almeno per la metà nelle stesse regioni di cui al citato articolo 16, comma 1. Tenuto conto dell'attuale grave carenza di organico della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i magistrati della Corte dei conti attualmente in servizio, collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

16.0.35 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 67-ter, comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il personale assunto dal Comune dell'Aquila e dai Comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-ter, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, transita nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione con disponibilità di ruoli. Sulla base di intese sottoscritte tra gli enti interessati gli Uffici speciali e le organizzazioni sindacali di categoria, da perfezionare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'assegnazione temporanea di dette unità agli stessi Uffici speciali"».

16.2000/1

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, sopprimere la lettera a).

16.2000/2

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera a), sostituire le parole: «che accolgono richiedenti protezione internazionale», con le seguenti: «che hanno già in carico titolari di protezione internazionale da almeno sei mesi e contestualmente attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267».

16.2000/3

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera a), sostituire le parole: «accolgono richiedenti protezione internazionale», con le seguenti: «che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cit-

tadini stranieri titolari dello *status* di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra».

16.2000/4

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera a), sostituire le parole: «accogliono richiedenti», con le seguenti: «che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari da almeno sei mesi di».

16.2000/5

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera a), sostituire le parole: «accogliono richiedenti», con le seguenti: «che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari di».

16.2000/6

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, Sopprimere la lettera b).

16.2000/7

SERRA, BERTOROTTA

All'emendamento 16.2000, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, sostituire le parole: "e di 500 milioni"» con le seguenti: «e di 200 milioni»;*

2) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al quarto periodo, la parola: "trimestrale" è sostituita con la seguente: "semestrale» e la parola: "comunica" è sostituita con lo seguente: "definisce"».

16.2000/8

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, Sopprimere la lettera c).

16.2000/9

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera c), sopprimere le parole: «la parola "trimestrale" è soppressa e».

16.2000/10

COMAROLI

All'emendamento 16.2000, alla lettera c), sostituire la parola: «definisce» con: «comunica».

16.2000/11

COMAROLI

All'emendamento 16. 2000, alla lettera c), dopo la parola: «definisce» aggiungere le seguenti: «, successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno bimestrale,».

16.2000

I RELATORI

Al comma 4:

al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono richiedenti protezione internazionale»;

al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

al quarto periodo, la parola: «trimestrale» è soppressa e la parola: «comunica» è sostituita dalla seguente: «definisce».

16.0.1000/1

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Per lo sviluppo» inserire le seguenti: «e la sicurezza ambientale»;*

b) *dopo le parole: «e del 2017» aggiungere le seguenti: «, nonché degli interventi di messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso».*

16.0.1000/2

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «, anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle captazioni nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso»,.

16.0.1000/3

CIOFFI, BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-bis », al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di rinegoziare le condizioni della concessione volte a ridurre l'importo delle tariffe per l'utenza».

16.0.1000/4

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di escludere un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza».

16.0.1000/5

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento del piano contiene un programma d'investimenti limitato alle sole opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, escludendo, anche al fine di evitare significativi incrementi di spesa, interventi in variante di tracciato.».

16.0.1000/6

PEZZOPANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 52-*quinques* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sostituito dal seguente:

''1. Per lo sviluppo dei territori delle Regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei viadotti sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli interventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, nonché al fine di consentire l'avvio dei lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il concessionario è autorizzato ad utilizzare il canone della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.913,00 residuo alla data del 31 dicembre 2014, per l'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente delle dette autostrade (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi, come approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, e per l'importo residuo per l'esecuzione di ulteriori lavori interventi di messa in sicurezza delle dette autostrade, che saranno approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle more dell'adozione del nuovo piano economico e finanziario per i lavori di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Al fine di mitigare gli effetti economici e patrimoniali sul bilancio ANAS S.P.A al 31 dicembre 2016 e sui futuri esercizi, come derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, il comma 362 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.''

16.0.1000/7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 16.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, i seguenti articoli:*

«Art. 16-ter.

(Personale Agenzie protezione dell'ambiente)

1. All'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo è inserito il seguente comma 5 *sexies*:

"5-*sexies*. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento".

Art. 16-quater.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge 78/2010)

L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e conti-

nuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 267/2000».

16.0.1000/8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 16.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 16-bis.

(Norme a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura e l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento, per il triennio 2017-2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni e di quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata, per una spesa a tal fine resa disponibile dalla Regione Basilicata non superiore, per ciascuno dei predetti anni, a tre milioni di euro, ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto della dotazione organica dell'ente nonché ad utilizzare personale con forme contrattuali di lavoro flessibile.

2. Al fine di aumentare la sorveglianza epidemiologica su un territorio fortemente interessato dalla produzione energetica da fonti fossili di interesse nazionale, ridurre l'alta emigrazione sanitaria, garantire equo accesso alle cure a tutte le cittadine e cittadini, è attribuito un contributo straordinario alla Regione Basilicata dell'importo complessivo di 50 milioni di euro, per garantire adeguato standard tecnologico strutturale dei presidi ospedalieri, delle aziende sanitarie e dell'Agenzia per la Protezione ambientale Basilicata».

16.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 è autorizzato il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.».

16.0.1100/1

NACCARATO, Giovanni MAURO

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono essere destinate da Anas a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno-Reggio Calabria», con le seguenti: «sono destinate da ANAS ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno – Reggio Calabria».

16.0.1100/2

ORELLANA

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la parola: «possono», è sostituita dalla seguente: «devono»;*

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla Strada Provinciale 617 (ex Strada Statale 617) Bronese per la realizzazione del Nuovo Ponte della Becca».

16.0.1100/3

COMAROLI

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1, sostituire le parole: «di interconnessione con la Salerno – Reggio Calabria», con le seguenti: «di interesse nazionale».

16.0.1100/4

CIOFFI

All'emendamento 16.0.1100, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa presentazione di un piano di convalida di tali interventi, presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo».

16.0.1100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate all'ANAS per l'adeguamento di alcuni tratti della Salerno – Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti possono essere destinate da ANAS a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno – Reggio Calabria».
